



Comune di
FIGLINE VALDARNO
Provincia di Firenze

Piazza IV Novembre, 3
50063 Figline Valdarno (Fi)
Tel. 055/91251 - Fax 055/953654
<http://www.comune.figline-valdamo.fi.it>

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI



Art. 1 Istituzione

- 1) Nell'ambito degli istituti di partecipazione viene costituito il Consiglio Comunale dei Giovani e il Sindaco dei Giovani.
- 2) Il Consiglio Comunale dei giovani ha il compito di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva e pubblica dell'Ente, al fine di contribuire alla realizzazione di un modello di paese a misura dei giovani.
- 2) Il Consiglio Comunale dei giovani esercita funzioni consultive e propositive sulle materie demandate alla sua competenza.

Art. 2 Composizione e durata

- 1) Il Consiglio Comunale dei giovani è composto da n. 17 rappresentanti eletti tra gli studenti residenti in Figline e/o frequentanti gli istituti di scuola media secondaria di secondo grado situati nel territorio di Figline.
- 2) Il Consiglio resta in carica per due anni dalla data del suo insediamento.

Art. 3 Elezioni

- 1) La data delle elezioni viene fissata dalla Giunta comunale su proposta del Consiglio comunale e pubblicizzata a mezzo manifesto a firma del Sindaco di Figline Valdarno.
- 2) L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i ragazzi sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.
- 3) Ogni giovane esprime una sola preferenza, su apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, scegliendo da un elenco di candidature, redatto in ordine alfabetico, che dovranno essere presentate alla Segreteria comunale quindici giorni prima del giorno in cui si svolgono le votazioni. Le candidature devono essere sottoscritte per accettazione dal candidato e, per i minorenni, dai genitori esercenti la patria potestà, nonché da almeno n. 2 giovani elettori. Le firme devono essere convalidate con fotocopia documento d'identità allegato di coloro che hanno compiuto 15 anno di età



- 4) Genitori e studenti devono essere preventivamente informati, attraverso apposita lettera loro indirizzata, circa le elezioni per il Consiglio Comunale dei giovani.
- 5) Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno e nei locali stabiliti e idoneamente pubblicizzati e si protraggono al massimo per la durata di otto ore. Un incaricato dell'Amministrazione Comunale vigilerà sulla regolarità delle operazioni stesse.
- 6) In accordo con gli istituti scolastici superiori presenti sul territorio, le sezioni elettorali possono essere situate presso i relativi locali.
- 7) Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni di scrutinio sono espletate da una commissione presieduta dal Sindaco, dal Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale del Comune di Figline Valdarno o da loro delegati e da due membri scelti a mezzo sorteggio tra i giovani elettori non candidati.
- 8) In caso di dimissioni di un consigliere subentra il primo dei non eletti. Si procederà a nuove elezioni anticipate, nel caso in cui il numero dei consiglieri del Consiglio comunale dei giovani scenda al di sotto dei 10 membri.
- 9) Al raggiungimento del 20° anno di età il consigliere decade automaticamente e per la sua sostituzione si applicano le modalità di cui al precedente comma 8.
- 10) Per i giovani che abbiano compiuto la maggiore età, la carica di consigliere nel consiglio comunale dei giovani è incompatibile con cariche elettive a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.

Art. 4 Insediamento

- 1) Il Consiglio Comunale dei giovani è insediato pubblicamente dal Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale e dal Sindaco del Comune o suo delegato.
- 2) Durante la seduta di prima convocazione, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio Comunale dei giovani elegge al proprio interno un Sindaco dei giovani che si avvarrà, per lo svolgimento della carica di n. 3 collaboratori, individuati nell'ambito del Consiglio stesso, e con le modalità di cui al successivo comma 3.
- 3) I collaboratori del Sindaco dei giovani sono da questi individuati all'interno dei consiglieri che, a seguito di apposita votazione a scrutinio segreto, da tenersi immediatamente dopo l'elezione del Sindaco dei



- giovani e con la presenza di almeno la metà dei componenti il consiglio, hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.
- 4) Laddove nella prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero non siano stati selezionati con tale maggioranza almeno tre candidati, si procederà immediatamente ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i candidati più votati nella prima votazione.
 - 5) I collaboratori scelti dal Sindaco dei giovani avranno il compito di coadiuvarlo durante l'espletamento del proprio mandato

Art. 5 **Competenze**

- 1) Il Consiglio Comunale dei giovani ha competenza consultiva e propositiva sulle seguenti materie:
 - ambiente;
 - sport e tempo libero;
 - rapporti con l'associazionismo;
 - cultura e spettacolo; pubblica istruzione;
 - assistenza ai giovani, agli anziani, alle persone svantaggiate e alla famiglia;
 - rapporti con i giovani dei Comuni gemellati.
- 2) Per l'esame e l'approfondimento degli argomenti di cui alle materie indicate al precedente comma 1, il Consiglio comunale dei giovani può avvalersi della collaborazione dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia.
- 3) Il Consiglio comunale dei giovani, può proporre, altresì, modifiche al presente Regolamento del Consiglio-comunale dei giovani.
- 4) Il Consiglio Comunale dei giovani può essere chiamato a fornire indicazioni circa la gestione di progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.
- 5) Il consiglio dei giovani può essere chiamato a svolgere funzioni consultive anche in relazione ad altre materie / argomenti su decisione della Giunta o del Consiglio comunale.

Art. 6 **Convocazione e funzionamento**

- 1) Il Consiglio comunale dei giovani si riunisce almeno una volta a trimestre.



- 2) Nel corso dell'anno, deve essere svolto almeno un Consiglio comunale aperto, durante il quale potranno intervenire nel dibattito i cittadini presenti nella sala.
- 3) Il Consiglio Comunale dei giovani è convocato dal proprio Sindaco, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
- 4) La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta a mezzo e-mail o sms ed è effettuata a cura della Segreteria degli organi istituzionali.
- 5) La data e l'orario della seduta, nonché gli argomenti all'ordine del giorno, sono pubblicizzati sul sito Web del comune e a mezzo avvisi in formato A3 affissi presso gli istituti scolastico del territorio.
- 6) Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Giovani, sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune nominato dal Sindaco che assiste alla seduta e sottoposte al Sindaco stesso o suo delegato per le conseguenti decisioni.
- 7) Per poter deliberare, deve essere presente la maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.

Art. 7

Diritto di iniziativa

- 1) L'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei giovani è predisposto dal suo Sindaco di concerto con i suoi collaboratori, sulle materie di cui all'art. 5.
- 2) Ogni membro del Consiglio Comunale dei giovani può proporre ordini del giorno, mozioni o interrogazioni sugli argomenti di competenza.

Art. 8

Sedute

- 1) Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri e sono presiedute dal Sindaco dei giovani.
- 2) Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Tutte le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3.





Art. 9
Sede

- 1) Il Consiglio Comunale dei giovani si riunisce, di norma, presso la sede consiliare; quando ricorrono particolari esigenze, il Sindaco dei giovani stabilisce – in accordo con l'Amministrazione comunale - un diverso luogo di riunione messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il Consiglio Comunale dei giovani, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, si avvale per la sua attività degli uffici e dei servizi comunali.